

N. 721/int	Data	
16-6-2025		
Funzione	Responsabilità	Attività
7	u	2
16/2024	Sottofascicolo	



TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRESIDENZA

COMPOSIZIONE SEZIONE UNICA FERIALE 2025

(periodo dal 28 luglio al 3 settembre 2025)

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dal 28/7 al 5/8/2025: dott.ssa Concetta Maiore

dal 6/8 al 14/8/2025: dott. Antongiulio Maggiore

dal 15/8 al 25/08/2025: dott.ssa Tiziana Carrubba

dal 26/8 al 3/9//2025: dott.ssa Veronica Milone

In caso di impedimento le funzioni di Presidente del Tribunale saranno svolte dal Giudice con maggiore anzianità di ruolo nel periodo.

GIUDICI SETTORE CIVILE – FALLIMENTI - ESECUZIONI

dal 28/7 al 05/08/2025: dott.ssa Maria Lupo

dal 28/7 al 05/08/2025: dott. Domenico Stilo

dal 6/8 al 14/8/2025: dott.ssa Nicoletta Rusconi

dal 6/8 al 14/8/2025: dott.ssa Maria Cristina Di Stazio

dal 15/8 al 25/8/2025: dott. Gabriele Patti

dal 15/8 al 25/8/2025: dott. Gilberto Orazio Rapisarda

dal 26/8 al 3/9/2025: dott.ssa Cristina Maria Caruso

dal 26/8 al 3/9/2025: dott.ssa Alessia Romeo

GIUDICI SETTORE LAVORO

dal 28/7 al 7/8/2025: dott. Luca Gurrieri - dott.ssa Maddalena Vetta

dall'8/8 al 21/8/2025: dott. Filippo Favale

dal 22/8 al 3/9/2025: dott. Francesco Clemente Pittera

GIUDICI SETTORE PENALE

dal 28/7 al 5/8/2025: dott.ssa Antonella Coniglio – dott. Liborio Mazziotta

dal 6/8 al 14/8/2025: dott. Simone De Martino – dott.ssa Martina Belpasso

dal 15/8 al 25/8/2025: dott.ssa Carla Frau – dott.ssa Giulia D'Antoni

dal 26/8 al 3/9/2025: dott.ssa Giuliana Catalano - dott.ssa Ylenia Anna De Giovanni

GIUDICI SETTORE GIP/GUP

dal 28/7 al 31/7/2025: dott. Francesco Alligo

dal 1/8 al 9/8/2025: dott. Francesco Alligo – dott.ssa Federica Piccione

dall'11/8 al 14/8/2025: dott.ssa Federica Piccione - dott.ssa Carmen Scapellato



dal 16/8 al 19/8/2025: dott.ssa Carmen Scapellato

dal 19/8 al 27/8/2025: dott.ssa Carmen Scapellato – dott. Andrea Migneco

dal 28/8 al 3/9/2025: dott. Andrea Migneco

CORTE DI ASSISE

Sarà composta dal Presidente del Tribunale di turno e dal giudice del settore penale di turno meno anziano di ruolo.

MISURE ORGANIZZATIVE

In caso di astensione, ricusazione ed impedimento, se due sono i giudici in servizio feriale nello stesso settore, uno sarà sostituito dall'altro e viceversa; se invece il giudice feriale del settore è unico, si provvederà alla sua sostituzione con il giudice meno anziano di ruolo in servizio feriale nel turno.

Nei casi in cui il magistrato in servizio nel periodo feriale debba personalmente svolgere attività caratterizzata da assoluta urgenza (come per esempio la redazione di provvedimenti cautelari o nei confronti imputati detenuti), che non può essere compiuta entro il periodo di servizio feriale, potrà richiedere al Presidente del Tribunale di turno di permanere in servizio per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari per il compimento della attività suddetta e solamente a questo limitato fine; il Presidente del Tribunale di turno provvederà in modo motivato, previa valutazione in ordine alla indispensabilità della suindicata permanenza in servizio.

Alla assegnazione degli affari da trattare nel periodo feriale provvederà il Presidente del Tribunale di turno - in ciascun settore - secondo il criterio automatico costituito dal numero finale di iscrizione a ruolo o del R.G.N.R.

Nel **settore civile**, In considerazione del fatto che, durante il periodo feriale, restano in servizio – per ogni turno – due magistrati addetti alla prima sezione civile e due alla seconda sezione civile, il criterio di assegnazione degli affari sarà quello di attribuire gli affari ai magistrati della relativa sezione, così mantenendo inalterate le “ordinarie competenze” dei giudici anche nel suddetto periodo.

I procedimenti per decreto ingiuntivo, iscritti a ruolo nel periodo feriale, verranno assegnati – a cura della cancelleria - secondo i criteri tabellari ordinari, salvo che il ricorrente renda motivata dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 92 O.G. ed, in tal caso, il procedimento viene assegnato ai giudici inseriti nella tabella feriale, in base ai suindicati criteri.

Nel **settore lavoro**, è stato mantenuto il criterio, già da anni attuato, di mantenere nel primo turno feriale due giudici addetti al settore lavoro, in considerazione del maggior impegno lavorativo notoriamente caratterizzante il detto periodo.

Nel **settore penale**, i magistrati in servizio nel periodo feriale tratteranno le udienze di convalida di arresto in flagranza e i conseguenti giudizi direttissimi, tutte le istanze in materia cautelare, i riesami reali e, in ogni caso, tutti gli atti urgenti.



Saranno trattati, altresì, i processi i cui termini di prescrizione dovessero scadere entro il periodo feriale o nei successivi 45 giorni e i processi in cui nel periodo feriale scadano o siano prossimi a scadere i termini di custodia cautelare.

In tal caso il giudice monocratico o il collegio adotteranno, anche d'ufficio, il provvedimento con il quale motiveranno l'urgenza del processo.

Nel caso in cui il giudizio direttissimo di competenza monocratica non potesse definirsi nel corso del periodo feriale dinanzi al giudice designato alla celebrazione del processo, lo stesso rimarrà in carico al medesimo giudice che lo tratterà nelle sue udienze di competenza nel periodo ordinario.

Nel caso in cui a celebrare il giudizio direttissimo nel periodo feriale dovesse essere la dott.ssa Carla Frau, che non è ordinariamente assegnataria di procedimenti monocratici, la stessa, qualora non dovesse definire il giudizio nel corso del periodo feriale, trasmetterà il processo al giudice competente secondo il criterio numerico previsto dalla tabella ordinaria.

I giudizi direttissimi di competenza collegiale, nel caso in cui non possano essere definiti nel corso del periodo feriale, saranno trasmessi al collegio ordinario di cui fa parte il giudice meno anziano

Nei periodi di contemporanea presenza in servizio di due magistrati, la distribuzione degli affari sarà effettuata alternativamente tra i due magistrati in servizio a partire dal meno anziano di ruolo.

Nella **sezione G.I.P. – G.U.P.**, I magistrati in servizio nel periodo feriale tratteranno le udienze di convalida di arresto e di fermo, gli atti urgenti e le richieste di misura cautelare personale pervenute durante il rispettivo periodo di servizio, relativamente ai reati di violenza domestica e di genere (cd. *codice rosso*), anche in deroga ai criteri tabellari. Nei periodi di contemporanea presenza in servizio di due magistrati, la distribuzione sarà effettuata alternativamente tra i due magistrati in servizio a partire dal meno anziano di ruolo.

Periodo “cuscinetto”

In ossequio alla Circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 (Delibera del 26/6/2024, così come modificata dalla Delibera del 9/10/2024), tenuto conto del periodo feriale stabilito con D.M. del 13/12/2024 e, rilevato che i prospetti di organizzazione devono essere comprensivi anche del periodo di 10 giorni lavorativi antecedenti all'inizio del periodo individuato con il suindicato D.M. (quindi **dal 16 al 26 luglio compresi**), e del periodo di cinque giorni successivi al termine del predetto periodo (dunque **dal 4 al 9 settembre compresi**), si stabilisce quanto segue:

Prima e Seconda Sezione civile

Ciascun giudice non tratterà affari ordinari in udienza e fuori udienza e procederà a trattare solamente gli affari sottratti alla sospensione feriale dei termini processuali, ciascuno relativamente al proprio ruolo.

Sezione lavoro

Nel settore lavoro, nel suddetto periodo “cuscinetto”, per come già espressamente statuito nelle Tabelle feriali degli anni precedenti, ciascun giudice, relativamente al

proprio ruolo, tratterà soltanto i seguenti procedimenti: ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti cautelari, procedimenti ex art. 28 Stat. Lav.

Verranno poi applicate le seguenti misure organizzative, per come già espressamente statuito nelle Tabelle feriali degli anni precedenti:

- 1) i giudici del lavoro che non abbiano ancora fissato udienze ordinarie nei suddetti periodi cuscinetto non procederanno a fissarle in tali periodi, fatta salva la trattazione degli affari sopra indicati (procedimenti cautelari, procedimenti ex art. 28 Stat. Lav.);
- 2) i giudici del lavoro che abbiano già fissato udienze ordinarie nei medesimi periodi cuscinetto per la trattazione di affari non ricompresi in quelli indicati al punto 1) li potranno rinviare con provvedimento fuori udienza, ridistribuendoli in base alle esigenze organizzative relative al ruolo del singolo magistrato.

Settore penale

- i magistrati sono autorizzati a non fissare e a non celebrare udienze ordinarie, salvo che con imputati detenuti per poter destinare un congruo periodo di tempo al deposito dei provvedimenti introitati fino al 15 luglio e allo studio e alla preparazione delle udienze fissate a partire dal 10 settembre;
- i magistrati sono autorizzati a non definire i processi, qualora i termini di deposito della sentenza di cui all'art. 544, comma 2 c.p.p. maturino nel periodo feriale.
- le convalide per i giudizi direttissimi di competenza del giudice monocratico verranno trattate secondo i turni ordinari disposti alla luce delle previsioni tabellari; analogamente, le convalide per i giudizi direttissimi di competenza del Tribunale in composizione collegiale e i riesami avverso misure cautelari reali verranno trattati secondo le previsioni tabellari.

Siracusa, 16 aprile 2025

Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Dorotea Quartararo

